

**Circolare n. 2019/99**

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI  
Loro Sedi

**Oggetto: PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – Contribuzione anno 2020**

Si comunica che per l'anno 2020 è confermato l'importo della **contribuzione annuale dovuta per la copertura sanitaria integrativa a favore dei Dirigenti, Quadri Superiori e dei relativi nuclei familiari.**

**I “piani sanitari” e la relativa modulistica (richiesta di iscrizione, richiesta di rimborso, istruzioni operative, modulo variazione dati, ecc.) sono disponibili sul sito [www.fasdapi.it](http://www.fasdapi.it), nell'area “PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA”.**

**RINNOVI**

Per il pagamento del contributo a rinnovo delle prestazioni in oggetto, le aziende sono tenute ad **effettuare il pagamento della contribuzione anno 2020 dal 1° al 10 gennaio 2020**, utilizzando il modulo Fasdapi “SANINT” per l'anno 2020.

**Il mancato o ritardato pagamento comporterà la mancata attivazione delle prestazioni sanitarie che potranno essere riattivate solo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello del mancato rinnovo.**

**NUOVE ISCRIZIONI**

Per le nuove iscrizioni, si ricorda che l'Azienda deve **trasmettere al Fondo, tramite raccomandata a.r. oppure a mezzo fax o posta elettronica**, il modulo “**Richiesta d'iscrizione**”, ricevuto dall'interessato, debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla “**Dichiarazione congiunta d'iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa**”, sottoscritta anche dall'Azienda stessa, e alla copia della **contabile bancaria** attestante il pagamento del contributo.

**Dirigenti/Quadri Superiori in forza al 31/12/2019**

La **contribuzione dovuta** al Fasdapi per l'assistenza sanitaria integrativa è pari ad **€ 1.200,00 annui** per ciascun iscritto – per i non iscritti a **Federmanager** il contributo è pari ad **€ 1.600,00 annui** (di cui **€ 400,00** contributo aggiuntivo a carico del lavoratore come previsto dal verbale d'accordo dell'11/04/2011) e **dovrà essere corrisposto dal 1° al 10 gennaio 2020** tramite bonifico in favore di FASDAPI sulle seguenti coordinate bancarie:

**NUOVO IBAN IT77R0307501603CC1510819017 – causale pagamento: Contributo sanità integrativa**  
**Cognome Nome aderente.**

**Coloro che non aderiranno entro il predetto termine, potranno richiedere l'iscrizione solo il 1° gennaio 2021, inviando la documentazione sopra indicata entro il 10 gennaio 2021.**

**Il diritto per poter usufruire delle prestazioni sanitarie, sempreché il contributo sia stato versato entro il 10/01/2020, decorrerà dalle ore 00 del 1° gennaio 2020.**

**Dirigenti/Quadri Superiori nominati o assunti dopo il 31/12/2019**

La **contribuzione dovuta** al Fasdapi per l'assistenza sanitaria integrativa è pari a:

**€ 1.200,00** per ciascun iscritto (**€ 1.600,00** per i non iscritti a **Federmanager** come previsto dal verbale d'accordo dell'11/04/2011) se l'attivazione dell'assistenza sanitaria avviene nel primo semestre;

**€ 720,00** per ciascun iscritto (**€ 1.120,00** per i non iscritti a **Federmanager** come previsto dal verbale d'accordo dell'11/04/2011) se l'attivazione dell'assistenza sanitaria avviene nel secondo semestre.

Il diritto per poter usufruire delle prestazioni sanitarie decorrerà dalle ore 00 del giorno di nomina/assunzione/iscrizione F.A.S.I. o analogo Fondo di Assistenza, sempreché entro i 60 giorni successivi a tale data pervenga al Fasdapi l'accredito del contributo dovuto e la relativa documentazione d'iscrizione. **Per maggiori chiarimenti si rimanda all'Allegato 1.**

segue sul retro

**Le prestazioni cesseranno il 31 dicembre dell'anno di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Azienda ne deve dare comunicazione al FASDAPI entro i 15 giorni.**

Con l'occasione si ricorda che:

- per i **Dirigenti e i Quadri Superiori**, il contributo annuo è ripartito nella misura di  $\frac{3}{4}$  a carico dell'azienda e  $\frac{1}{4}$  a carico dell'avente diritto. Il versamento del contributo deve essere effettuato interamente dall'azienda che provvederà a trattenere, con rate mensili in busta paga, la parte a carico del lavoratore.
- per i **Dirigenti e i Quadri Superiori non iscritti a Federmanager è previsto un contributo aggiuntivo di € 400,00 annui a carico del lavoratore**, pari all'1% della retribuzione convenzionale di € 40.000,00.

Secondo le leggi attualmente vigenti, i contributi versati al FASDAPI per le prestazioni sanitarie hanno il seguente trattamento fiscale e previdenziale:

- 1) **ai fini previdenziali** - i contributi a carico dell'azienda sono da assoggettare al contributo di solidarietà pari al 10% e non costituiscono reddito per il lavoratore;
- 2) **ai fini fiscali** - i contributi complessivamente versati dall'azienda e dagli aventi diritto a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (compresi anche i versamenti effettuati ad altri Fondi, es. F.A.S.I.) non concorrono a formare reddito imponibile IRPEF per un importo non superiore a € 3.615,20.

**N.B. L'eventuale contributo annuo aggiuntivo di € 400,00 a carico del lavoratore**, che deve essere versato al Fondo per il non iscritto a Federmanager, **non concorre alla formazione del plafond fiscalmente deducibile di € 3.615,20.**

Per eventuali ulteriori chiarimenti gli uffici del FASDAPI sono a Vostra disposizione ai numeri 06/4871448-9.

Cordiali saluti.

*IL PRESIDENTE*  
*Ing. Giuseppe Califano*

Consultare il sito internet [www.fasdapi.it](http://www.fasdapi.it)

Roma, dicembre 2019

## ALLEGATO 1

### MODIFICHE IN CORSO D'ANNO

#### A - DIRIGENTI ISCRITTI AL F.A.S.I. O AD ANALOGO FONDO DI ASSISTENZA

I nuovi Dirigenti assunti o nominati possono aderire entro 60 giorni dalla data d'iscrizione al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza o dalla data di assunzione qualora il Dirigente sia già iscritto, senza soluzione di continuità, al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza, inviando al Fondo, per il tramite della propria Azienda, il modulo "Richiesta d'iscrizione" e la "Dichiarazione congiunta d'iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa" entro il termine di cui sopra.

I Dirigenti che non esercitano l'opzione entro il termine sopra riportato e coloro che escono dall'assicurazione alla scadenza dell'anno assicurativo, potranno aderire o essere riammessi solo il 1° gennaio di ciascun anno successivo alla data di iscrizione al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza o alla data di recesso, inviando quanto previsto al comma precedente entro il 10 gennaio.

L'Azienda deve inviare al FASDAPI la "Richiesta d'iscrizione" ricevuta, anche a mezzo fax o posta elettronica, unitamente alla "Dichiarazione congiunta d'iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa" e alla contabile bancaria attestante il versamento del contributo dovuto.

Si precisa che i Dirigenti ed i relativi nuclei familiari possono essere inclusi in garanzia solo dal momento in cui avviene l'iscrizione al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza, fermo restando la richiesta formale di inserimento.

Per i nuovi componenti dei nuclei familiari già assicurati l'iscritto dovrà trasmettere al FASDAPI il modulo "Richiesta di variazione" entro 60 giorni dalla data di iscrizione F.A.S.I. o analogo Fondo di Assistenza (matrimonio, nascita) e la garanzia decorrerà dalla suddetta data; superato tale termine la decorrenza delle prestazioni sarà dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento da parte del FASDAPI del suddetto modulo.

Qualora il F.A.S.I. o ad analogo Fondo di assistenza sospenda l'iscrizione per un qualsiasi motivo, si intende nulla anche la comunicazione inviata al FASDAPI limitatamente al piano sanitario "dirigenti iscritti al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza" e pertanto l'interessato dovrà richiedere espressamente l'iscrizione al piano sanitario dei dirigenti non iscritti F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza.

Nel caso in cui il dirigente veda modificata la propria qualifica, all'interno della medesima Azienda, con conseguente perdita del diritto alle prestazioni della presente polizza, lo stesso dovrà richiedere espressamente l'attivazione della copertura prevista dalla polizza sottoscritta dal Fasdapi per i Dirigenti (non iscritti ad alcun Fondo di Assistenza) – Quadri Superiori; il passaggio avverrà con compensazione del contributo.

#### B - DIRIGENTI NON ISCRITTI AD ALCUN FONDO DI ASSISTENZA – QUADRI SUPERIORI

I nuovi Dirigenti - Quadri Superiori assunti o nominati possono aderire entro 60 giorni dalla data di nomina o assunzione, inviando al Fondo, per il tramite della propria Azienda, il modulo "Richiesta d'iscrizione" e la "Dichiarazione congiunta d'iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa" entro il termine di cui sopra.

Coloro che non esercitano l'opzione entro il termine sopra riportato e coloro che escono dall'assicurazione alla scadenza dell'anno assicurativo, potranno aderire o essere riammessi solo il 1° gennaio di ciascun anno successivo alla data di nomina, di assunzione o di recesso, inviando quanto previsto al comma precedente entro il 10 gennaio.

L'Azienda deve inviare al FASDAPI la "Richiesta d'iscrizione" ricevuta, anche a mezzo fax o posta elettronica, unitamente alla "Dichiarazione congiunta d'iscrizione al Programma di assistenza sanitaria integrativa" e alla contabile bancaria attestante il versamento del contributo dovuto.

Per i nuovi componenti dei nuclei familiari già assicurati l'iscritto dovrà trasmettere al FASDAPI il modulo "Richiesta di variazione" entro 60 giorni dall'evento (convivenza, matrimonio, nascita) e la garanzia decorrerà dal giorno dell'evento; superato tale termine la decorrenza delle prestazioni sarà dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento da parte del FASDAPI del suddetto modulo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione la garanzia cessa alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.

Nel caso in cui l'iscritto veda modificata la propria qualifica, all'interno della medesima Azienda, con conseguente perdita del diritto alle prestazioni della presente polizza, lo stesso dovrà richiedere espressamente l'attivazione della copertura prevista dalla polizza sottoscritta dal Fasdapi per i Dirigenti iscritti al F.A.S.I. o ad analogo Fondo di Assistenza; il passaggio avverrà con compensazione del contributo.